

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 23-6785

D.G.R. 2-2740 del 8.1.2021. Vertenza giudiziaria tra la Regione Piemonte e società privata, definita con sentenza del Tribunale di Torino - sez. Imprese n. 4796/2022 del 12.12.2022. Autorizzazione alla sottoscrizione dello schema di scrittura privata di transazione.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Visti:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che prevede all’art. 7 che le Regioni programmino la lotta attiva contro gli incendi boschivi avvalendosi anche di propri mezzi aerei;
- il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”, il quale prevede all’art. 11, comma 1 lettera m) che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 e, in particolare: (...) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;
- la l.r. 4 ottobre 2018 n. 15 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353” ed in particolare l’articolo 1 comma 4 lettere d) ed e) che stabilisce che “la Giunta regionale (...) costituisce il Sistema operativo Antincendi boschivi (...), stipula contratti per l’impiego di velivoli nella lotta attiva agli incendi boschivi e per attività formative ed informative”.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 32-1748 del 13 luglio 2015 la Regione Piemonte ha approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2015-2019, il quale prevedeva che la Regione si avvallesse di un servizio aereo ad ala rotante per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, e che lo stesso servizio interagisse con le attività di lotta a terra condotte dal personale istituzionale e volontario, convenzionato dalla Regione Piemonte, afferente al Sistema operativo antincendi boschivi, così come descritto all’art. 1, comma 2 lettera f), della l.r. 15/2018;
- il Comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 15-06-2018, “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti”, invitava gli enti territoriali ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare questo fenomeno, prevedendo, in particolare, una flotta aerea antincendio boschivo, proporzionata all’estensione ed alla pericolosità potenziale del territorio regionale;
- secondo le “Indicazioni operative” inerenti il “Concorso della flotta aerea dello stato nella lotta attiva agli incendi boschivi - annualità 2022”, redatte a cura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, la dotazione di proprio servizio aereo dalla parte delle Regioni costituisce, tra l’altro, condizione per l’invio prioritario, quando non esclusivo, dei grandi velivoli antincendio boschivo - prerogativa del Dipartimento nazionale di protezione civile - da intendersi quindi come un concorso ad un Sistema operativo regionale già completo di tutte le sue componenti (di lotta a terra e aerea);
- in Piemonte le attività relative alla pianificazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, compresa la gestione del servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre attività di pubblico interesse, sono in capo alla Direzione regionale Opere pubbliche,

Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, specificamente al Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi ai sensi della DGR n. 7 – 4281 del 10/12/2021.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 32-1748 del 13/07/2015 è stato approvato il nuovo “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2015 – 2019, il quale prevede, in armonia con le disposizioni nazionali e regionali in materia, che la Regione si avvalga di un servizio aereo ad ala rotante, per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- a seguito della procedura aperta con determinazione dirigenziale del Settore regionale Contratti n. 287 dell’11 dicembre 2015 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione definitiva in via d’urgenza del “*servizio a mezzo elicotteri per gli antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale - lotto NORD*” - alla ELIOSSOLA s.r.l., corrente in Domodossola (VB) – via Piave, 110;
- con determinazione dirigenziale del Settore Contratti n. 36 del 23/2/2016 si è proceduto a dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva e ad approvare lo schema di contratto;
- con Rep. n.108-016 del 1 marzo 2016 (registrato in data 31 marzo 2016 all’Agenzia delle Entrate n. 2122 DP I di Torino – Ufficio Territoriale Torino 1), è stato formalizzato il contratto principale, di durata triennale dal 16/12/2015 al 15/12/2018, per un importo complessivo pari a € 955.260,00(o.f.i.). L’art. 6 del suddetto contratto prevedeva che:
 - (i) i minimi contrattualmente garantiti e richiesti dalla Regione corrispondessero a 150 ore di volo annuali e 120 giornate di disponibilità continua;
 - (ii) all’appaltatore spettasse, indipendentemente dalla suddivisione delle ore e dei giorni di disponibilità e delle ore di volo realmente effettuate, il pagamento del corrispettivo per le ore di volo richieste dalla Regione;
 - (iii) nel caso di non raggiungimento del monte ore previsto, l’appaltatore fatturasse le ore rimanenti con una fattura a conguaglio;
 - (iv) in caso di richiesta di ore eccedenti al monte ore, le stesse dovessero essere liquidate con l’applicazione del prezzo orario scontato del 10%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2474 del 10/08/2018 del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, è stato approvato lo schema di contratto aggiuntivo per un importo complessivo pari a € 1.069.827,52 (o.f.i.) -Rep. n. 000331 del 13 novembre 2018 (registrato in data 13 novembre 2018 all’Agenzia delle Entrate n. 305897 DP I di Torino – Ufficio Territoriale Torino 1), a seguito dell’emergenza incendi che ha colpito il territorio piemontese nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2017;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4060 del 12/12/2018 del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, è stato approvato lo schema di proroga del contratto principale Rep. n.108-016 del 1 marzo 2016 dal 16/12/2018 al 15/12/2019, per un importo contrattuale complessivo pari a € 318.420,00 (o.f.i.) Rep. n. 000067 del 6 febbraio 2019 (registrato in data 7 febbraio 2019 all’Agenzia delle Entrate n. 776 DP I di Torino – Ufficio Territoriale Torino 1);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2076 del 10/08/2018 del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, è stato approvato lo schema dell’atto aggiuntivo di estensione del contratto di proroga per l’affidamento del “*servizio a mezzo elicotteri per gli antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale - lotto NORD*”, Rep. n. 000244 del 4 luglio 2019 (registrato in data 14 luglio 2019 all’Agenzia delle Entrate n. 3961 DP I di Torino – Ufficio Territoriale Torino 1), a seguito dell’emergenza incendi che ha colpito il territorio piemontese nei mesi di febbraio-marzo-aprile 2019 ed essendo stato esaurito il monte ore previsto, è stato formalizzato un ulteriore contratto aggiuntivo, per un importo integrativo del contratto principale Rep. n.108-016 del 1 marzo 2016 , pari a € 143.289,00

- (o.f.i.) riguardante l'aggiunta di n. **75 ore da retribuire** ai sensi dell'art. 6 del contratto rep. n. 108-016, nonché dell'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto;
- al termine del "servizio a mezzo elicotteri per gli antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale - lotto *NORD*", è stato emesso, in data 17 febbraio 2020, a cura dei Soggetti preposti ai sensi della legge 81/2008, il Certificato di Verifica di Conformità del servizio da cui emergeva lo svolgimento, oltre alle 150 ore fisse già pattuite da contratto rep. n. 108-016, di n. 33,58 ore di volo effettive, rispetto alle 75 ore del contratto aggiuntivo rep. n. 000244, dal 01/01/2019 al 15/12/2019;
 - con nota datata 28/02/2020 (prot. n. 10198 del 02/03/2020 del Settore regionale Protezione Civile), la Società Eliossola srl ha avanzato formale richiesta di chiarimenti sui contenuti del sopra citato Certificato di Verifica della Conformità della prestazione del servizio, chiedendo le ragioni del diniego alla fatturazione ore non volate pari a ore, espressi in centesimali, 41,02 (75,00 – 33,98), indicate nell'atto aggiuntivo rep. n. 244 del 4.7.2019;
 - con nota prot. n. 13349 del 15/03/2020 il Settore Regionale Protezione Civile ha riscontrato la predetta nota di richiesta di chiarimenti, avanzata dalla Società Eliossola srl, comunicando di non ritenere dovuto il conguaglio delle ore non volate indicate nell'atto aggiuntivo rep. n. 244 del 4.7.2019 in quanto tali ore erano "eccedenti" il monte ore pattuito per il periodo di riferimento e venivano corrisposte solo in caso di effettiva esecuzione;
 - con nota datata 17/03/2020 (prot. n. 14058 del 18/03/2020 del Settore Protezione Civile), la Società Eliossola srl, ha trasmesso il Certificato di Verifica di Conformità del servizio prestato, avanzando "riserve" e rilevando l'erroneità del medesimo.

Rilevato che:

- con atto di citazione notificato alla Regione Piemonte in data 24/11/2020, la Società Eliossola srl ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino – sez. Imprese - la Regione Piemonte, per accertare l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve iscritte da Eliossola srl, con riferimento al Certificato di Verifica della Conformità del servizio, con conseguente accertamento del diritto di Eliossola srl alla corresponsione del pagamento di 41,02 ore (esprese in centesimali) non volate indicate nel contratto aggiuntivo n. 244/2019 ed ottenere la condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore dell'attrice di € 64.258,00 oltre al riconoscimento degli interessi anche moratori ;
- la Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. 2-2740 dell'8.1.2021, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 05/02/2021, eccependo la tardività della riserva e nel merito, l'infondatezza delle contestazioni di Eliossola srl;
- il Tribunale di Torino, sez. Imprese, con sentenza n. 4796/2022 del 12.12.2022, dopo aver respinto l'eccezione di tardività della riserva, ha ritenuto fondata la domanda sul presupposto che con l'atto integrativo del 4.7.2019 n. 244 "si sia voluto, in ragione della particolare situazione relativa agli incendi nell'anno 2019, aumentare il monte ore di ulteriori 75 ore con conseguente obbligo di pagamento dello stesso a prescindere dall'effettivo svolgimento di tutte le ore di volo indicate" e ha condannato la Regione Piemonte al pagamento del capitale di Euro 64.258,00 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale del 24.11.2020 al soddisfo oltre al pagamento, in ragione della soccombenza, delle spese legali che si liquidano in € 10.835,00 (di cui € 2500,00 per fase studio, € 1500,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 4000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali

Dato atto che:

- da interlocuzioni avvenute con il Settore regionale Avvocatura, la Società Eliossola srl si è resa disponibile a stipulare un accordo transattivo, allegato alla presente deliberazione, che preveda la propria rinuncia alla percezione di quanto riconosciuto dal Tribunale a titolo di interessi moratori a fronte dell'impegno della Regione al pagamento di quanto stabilito in

sentenza relativamente al capitale ed alle spese legali, entro e non oltre 30 giorni dall'adesione all'accordo, e alla rinuncia ad interporre appello;

- il Direttore regionale alle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ai fini di poter disporre di ogni elemento utile alla proposizione di eventuale appello a tutela degli interessi dell'Ente e attesa l'urgenza, stante la decorrenza degli interessi moratori, in data 04/01/2023 ha chiesto, a mezzo comunicazione via posta elettronica, al legale dell'Avvocatura regionale incaricato di seguire la controversia un parere in merito alla sopra citata proposta di accordo, avanzata dalla Società Eliossola s.r.l.;

- in data 10/01/2023 è pervenuto il riscontro del legale dell'Avvocatura, agli atti della suddetta direzione regionale, da cui si evince che, la proposizione dell'appello presenterebbe un considerevole rischio di soccombenza con conseguente ulteriore condanna alle spese legali, maggiorate rispetto a quelle liquidate in primo grado, in ragione del grado di appello in quanto: *“ 1) in ordine alla tardività della riserva, la Regione con nota del 15.3.2020 nel prendere posizione rispetto alle richieste di chiarimenti in merito alla fatturazione del monte ore disposto con l'atto aggiuntivo n. 244/2019 ha invitato ulteriormente Eliossola a voler prendere cognizione e a sottoscrivere il certificato di verifica e conformità, rimettendo, di fatto, in termini Eliossola per proporre la riserva; 2) E' lo stesso atto d'integrazione al contratto originario il n. 244/2019 che precisa nelle premesse che “si reputa necessario provvedere ad integrazione del monte ore di volo per ulteriori n. 75 ore da retribuire ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 6 del contratto rep. n. 108-016;” ; 3) Tanto il capitolato speciale d'appalto all'art. 3 quanto l'art. 6 del contratto originario n. 108-016, a cui l'atto aggiuntivo n. 244/2019 fa rinvio, prevedono che, per quanto riguarda il monte ore di volo, spetta il pagamento delle ore facenti parte il monte ore indipendentemente dalle ore di volo realmente effettuate; ...4) ;In ordine agli interessi moratori ... è l' art. 8 del contratto originario 108-016 a prevederne la corresponsione laddove precisa che: “Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato , per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 s.m.i.”;*

- per tali ragioni, sarebbe opportuno, in quanto conveniente economicamente per la regione, approvare la scrittura privata di transazione proposta dalla Società Eliossola srl, di cui all'allegato alla presente deliberazione, con cui la Regione si impegna al solo pagamento del capitale di € 64.258,00 (oltre iva 22%), per un importo complessivo pari ad € 78.394,76, e delle spese legali pari ad € 15.218,66, nonché alla rinuncia ad interporre appello, a fronte della rinuncia (senza riserve né eccezioni) della società agli interessi moratori sul capitale dalla domanda giudiziale del 24.11.2020 al saldo.

Ritenuto, per quanto sopra, che la proposta di Eliossola srl si pone in termini favorevoli per l'amministrazione regionale in ordine alla convenienza economica della transazione.

Considerato, pertanto, opportuno approvare lo schema di scrittura privata di transazione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 16, comma 2, lett. 1) della l.r. n. 23/2008 in relazione all'art. 56, lett. e) dello Statuto regionale;

visto l'art. 17, comma 3, lett. k) della l.r. n. 23/2008.

Dato atto che all'impegno finanziario derivante dal citato accordo transattivo si farà fronte, per quanto concerne la quota di capitale, di € 64.258,00 (oltre iva 22%), per un totale di euro 78.394,76, con le risorse di cui al cap. 136446/2022 (imp. n. 7590/2022) mentre, per quanto

concerne la liquidazione delle spese legali, pari ad € 15.218,66, con le risorse di cui al capitolo n. 141257/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare la scrittura privata di transazione della vertenza giudiziaria tra la Regione Piemonte e la società privata, di cui alla D.G.R. 2-2740 del 8.1.2021, definita con sentenza del Tribunale di Torino – sez. Imprese n. 4796/2022 del 12.12.2022, allegando lo schema alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Direttore regionale alle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica alla sottoscrizione del medesimo;
- di dare mandato ai competenti uffici della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica di adottare gli atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
- di dare atto che all'impegno finanziario derivante dal citato accordo transattivo si farà fronte, per quanto concerne la quota di capitale, di € 64.258,00 (oltre iva 22%), per un importo complessivo di € 78.394,76 con le risorse di cui al cap. 136446/2022 (imp. n. 7590/2022) mentre, per quanto concerne la liquidazione delle spese legali, pari ad € 15.218,66, con le risorse di cui al capitolo n. 141257/2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

tra

la Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016), con sede in Torino – P.zza Castello, 165 in persona dell'ing. Salvatore Femia, nato a il, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede regionale di Torino – Via _____ in qualità di Direttore regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera della Giunta Regionale n. del....., (“Regione”)

e

Eliosola S.r.l. (P.IVA: 01462940030) in persona del suo rappresentante legale pro tempore dott. _____, con sede in Domodossola Via Piave n. 110 (“Eliosola”).

Premesso che

- con atto di citazione, notificato alla Regione Piemonte in data 24.11.2020, Eliosola S.r.l ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale delle Imprese di Torino la Regione Piemonte per: *“-accertare l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve iscritte da Eliosola S.r.l. al Certificato di Verifica di Conformità del servizio con nota in data 17/03/2020, con conseguente accertamento del diritto di Eliosola S.r.l. alla corresponsione del pagamento per ore non volate indicate nell'atto aggiuntivo n. 244/2019;*

- *dichiarare tenuta e condannare la Regione Piemonte a corrispondere ad Eliosola S.r.l. l'importo capitale di € 64.258,00, o la diversa veriore somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, in accoglimento delle riserve iscritte al Certificato di Verifica di Conformità, oltre interessi moratori commerciali ex D.Lgs. 231/2002 a partire dal 13/02/2020 (o dalla differente data che verrà accertata in corso di causa o dalla data di proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284 c. 4 Cod. Civ.) o, in via subordinata, degli interessi di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/2006 e art. 144 D.P.R. 207/2010 o, in via di ulteriore subordinate, degli interessi legali sulla somma capitale dovuta, dalle date sopraindicate.*

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre al rimborso del contributo unificato versato” .

- con nota del 11.12.2020 prot. 39706 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Sistema Antincendi Boschivi ha espresso parere favorevole alla costituzione nel suddetto giudizio;

- con D.G.R. n. 2-2740 dell'8.1.2021, è stata autorizzata la costituzione nel presente giudizio della Regione Piemonte;

- la Regione Piemonte, si è costituita nel giudizio (contrassegnato al numero di R.G. 21401/2020), con comparsa di costituzione e risposta del 5.2.2021, eccependo la tardività della riserva e nel merito l'infondatezza delle contestazioni di Eliosola, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“in via principale, assolvere la conchiudente Regione Piemonte da ogni domanda nei suoi confronti formulata da parte attrice perché inammissibile e/o improponibile e/o infondata in fatto e in diritto. In subordinate, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attrici, ridurre il quantum richiesto, anche con applicazione degli artt. 1460 c.c e 1227 c.c.. Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre rimborso*

forfettario ex art. 2 DM n. 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 comma 208 legge n. 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente, esente IVA e CPA."

- il giudizio R.G. 21401/2020, è stato definito dal Tribunale di Torino, sez. Imprese, con sentenza n. 4796/2022 del 12.12.2022, non notificata, che, respingendo l'eccezione di tardività e ritenendo fondata la domanda proposta da Eliossola ha condannato " *la Regione Piemonte a pagare alla Eliossola Srl l'importo di € 64.258,00, oltre interessi ex DLgs 231/02 dalla domanda al saldo. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10.835,00 (di cui € 2500,00 per fase studio, € 1500,00 per fase introduttiva, € 2835,00 per fase istruttoria ed € 4000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali*".

- le parti hanno trovato un accordo per la soluzione transattiva della suddetta vertenza;

Tutto ciò premesso, le parti indicate in epigrafe

dichiarano e convengono quanto segue

-**1**) Le suddette premesse formano parte integrante della presente scrittura di transazione e sono accettate e condivise da tutte le parti.

-**2**) la Regione - senza nulla riconoscere in merito alle pretese avversarie - si impegna a corrispondere (senza riserve né eccezioni), alla Eliossola s.r.l. la somma capitale complessiva a saldo e stralcio di Euro 64.258,00 oltre I.V.A., oltre alla somma (lorda) di Euro 15.218,66 a titolo di rimborso delle spese del giudizio, comprensiva di contributo unificato e marche (pari a Euro 1.547,00) nonché di tassa di registro della sentenza del Tribunale di Torino n. 4796/2022 (pari ad Euro 713,00).

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN intestato a _____ entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

-**3**) Per parte sua, Eliossola (senza nulla riconoscere in merito alle pretese avversarie) rinuncia (senza riserve né eccezioni) agli interessi moratori sul capitale dalla domanda giudiziale del 24.11.2020 al saldo e alla somma di Euro 4.800 rispetto alla somma per le spese legali liquidate dal Giudice nella sentenza n. 4796/2022 di cui alla premessa di Euro 12.460,25.

- **4**) Per effetto della presente transazione e fatto salvo il puntuale adempimento di quanto pattuito *sub 2*), la Regione rinuncia (senza riserve né eccezioni) ad impugnare la sentenza del Tribunale di Torino sez. Imprese, n. 4796/2022 del 12.12.2022.

- **5**) Con la sottoscrizione dell'accordo le Parti considerano totalmente definiti tutti i loro rapporti, rinunciano a ogni reciproca pretesa relativamente alla presente fattispecie a titolo di capitale, oneri finanziari e interessi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, e nessuna delle parti avrà più nulla a pretendere dall'altra per quanto comunque connesso a qualsiasi titolo ai contratti repertoriati ai nn. 108-016 del 31.3.2016, 331 del 13.11.2018, 67 del 7.2.2019 e 244 del 4.7.2019.

- 6) Le eventuali spese di registrazione, ex art.29 del D.P.R. n.131/1986 ss.mm.ii., e di bollo, ex D.P.R. n.642/1972 ss.mm.ii., inerenti la presente scrittura saranno ad esclusivo ed integrale carico della parte che, rendendosi inadempiente, ne renderà necessario l'uso;

- 7) il presente atto viene redatto e sottoscritto in due originali ciascuno dei quali verrà custodito da una delle Parti.

Torino Domodossola,

per Eliossola s.r.l

il legale rappresentante in carica _____

per la Regione Piemonte

il Direttore regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica

Ing. Salvatore Femia

I legali sottoscrivono la presente transazione ai soli fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex artt. 13 della legge n. 247/2012 e 68 del R.D. n. 1578/1933.

Avv. Chiara Candiollo

Avv. Alessandro Sciolla

Avv. Sergio Viale

Avv. Chiara Forneris